

Nei piccoli Comuni poteri gestionali a tutto campo per i politici

L'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 (Finanziaria 2001), che consente ai Comuni con meno di 5mila abitanti di attribuire compiti di gestione ai componenti dell'organo di vertice politico dell'ente, è una norma di carattere speciale che costituisce una deroga sia al principio di separazione dei ruoli tra politica e gestione amministrativa sancito dall'articolo 107 del Tuel, sia al divieto di nominare nelle commissioni di gara «coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore () relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio» (articolo 84, comma 5, del codice dei contratti). Questo il principio enunciato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la decisione n. 5296 del 20 novembre 2015, che assegna una valenza di grande rilievo alla norma al punto da ritenere che il disposto mosso peraltro dalle tipiche esigenze di contenimento della spesa pubblica, proprie di una legge finanziaria giustifichi una deroga sostanziale ai principi dell'ordinamento delle autonomie locali, in ragione della tutela del buon andamento dell'azione amministrativa.

I fatti La vicenda addotta in giudizio prende avvio dal ricorso di un'impresa che impugna gli atti della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica dei rifiuti solidi urbani, ubicata nel territorio di un piccolo Comune. L'impresa contesta, in particolare, che il vicesindaco, quale amministratore preposto al settore dei lavori pubblici, abbia svolto le funzioni di presidente della commissione di gara, con effetti invalidanti per l'aggiudicazione della procedura disposta a favore di un soggetto terzo. La decisione Il tema è estremamente delicato, in primo luogo, sotto il profilo del principio di separazione tra organi di governo e organi gestionali, secondo cui agli uni competono essenzialmente funzioni di indirizzo politico, di definizione degli obiettivi e di controllo sul complessivo svolgimento dell'attività dell'ente locale, mentre agli altri spettano invece, in via tendenzialmente esclusiva, compiti di gestione del patrimonio e degli interessi economici dell'ente medesimo, mediante l'esercizio di funzioni e responsabilità gestionali con rilevanza esterna. Si noti, oltretutto, che l'articolo 107, comma 3, del testo unico prevede espressamente il conferimento ai dirigenti sia della presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia della responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, ivi compresa la stessa nomina della commissione giudicatrice. C'è da aggiungere che la nomina dell'amministratore nella commissione di gara sembra contraddire il principio in base al quale i membri delle commissioni delle gare pubbliche devono essere provvisti di una specifica e documentata esperienza di settore, in rapporto alla peculiarità della gara da svolgere. Una volta accertato il vizio relativo alla mancanza della professionalità specifica occorrente, discende da ciò, in via generale, l'illegittimità della nomina della commissione e l'esigenza che l'ente adotti un provvedimento in sede di autotutela. Si tratta di rilievi ben noti al giudice amministrativo e che tuttavia non lo distolgono dal confermare, nel caso di specie, la reiezione del ricorso avverso la composizione

Quotidiano Enti Locali & Pa

Nei piccoli Comuni poteri gestionali a tutto campo per i politici di Michele Nico

L'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 (Finanziaria 2001), che consente ai Comuni con meno di 5mila abitanti di attribuire compiti di gestione ai componenti dell'organo di vertice politico dell'ente, è una norma di carattere speciale che costituisce una deroga sia al principio di separazione dei ruoli tra politica e gestione amministrativa sancito dall'articolo 107 del Tuel, sia al divieto di nominare nelle commissioni di gara «coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore (...) relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio» (articolo 84, comma 5, del codice dei contratti).

Questo il principio enunciato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la decisione n. 5296 del 20 novembre 2015, che assegna una valenza di grande rilievo alla norma al punto da ritenere che il disposto – mosso peraltro dalle tipiche esigenze di contenimento della spesa pubblica, proprie di una legge finanziaria – giustifichi una deroga sostanziale ai principi dell'ordinamento delle autonomie locali, in ragione della tutela del buon andamento dell'azione amministrativa.

I fatti

La vicenda addotta in giudizio prende avvio dal ricorso di un'impresa che impugna gli atti della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica dei rifiuti solidi urbani, ubicata nel territorio di un piccolo Comune.

L'impresa contesta, in particolare, che il vicesindaco, quale amministratore preposto al settore dei lavori pubblici, abbia svolto le funzioni di presidente della commissione di gara, con effetti invalidanti per l'aggiudicazione della procedura disposta a favore di un soggetto terzo.

La decisione

Il tema è estremamente delicato, in primo luogo, sotto il profilo del principio di separazione tra organi di governo e organi gestionali, secondo cui agli uni competono essenzialmente funzioni di indirizzo politico, di definizione degli obiettivi e di controllo sul complessivo svolgimento dell'attività dell'ente locale, mentre agli altri spettano invece, in via tendenzialmente esclusiva, compiti di gestione del patrimonio e degli interessi economici dell'ente medesimo, mediante l'esercizio di funzioni e responsabilità gestionali con rilevanza esterna.

Si noti, oltretutto, che l'articolo 107, comma 3, del testo unico prevede espressamente il conferimento ai dirigenti sia della presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia della responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, ivi compresa la stessa nomina della commissione giudicatrice.

della commissione giudicatrice, che presiede allo svolgimento della gara indetta da un piccolo ente locale. A suffragio di tale decisione il collegio ribadisce l'odierna vigenza dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, che nei Comuni di ridotta consistenza demografica prevede l'attribuzione della responsabilità degli uffici ai componenti dell'organo esecutivo, nonché il loro potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Inutile dire che la decisione in commento trova una particolare eco specialmente in questo periodo, che registra una battuta d'arresto nell'attuazione degli obblighi di gestione associata per quasi 6mila piccoli enti, che rappresentano ben il 70% di tutti i Comuni italiani.

di Michele Nico